44

Persano 2. Gennajo 1820.

FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE

DI GERUSALEMME EC.

INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA,

PIACENZA, CASTRO, EC. EC.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Visto l'articolo 13. del nostro Decreto de' 2. Marzo 1818. sullo stabilimento di un uffizio di Asta Pubblica in questa capitale.

Veduto l'altro nostro Decreto de' 24. Agosto 1818, e'l regolamento al medesimo annesso pel detto ufficio dell'Asta pubblica.

Considerando, che le frequenti richieste di permessi d'incanti ne' magazzini, fondaci, e nelle stesse abitazioni di privati obbligano gl'impiegati dell'uffizio suddetto a recarsi sovente sopra luogo per disporre ed eseguire gl'incanti.

Essendo quindi necessario di determinarsi non solo le operazioni e formalità da adempiersi per tali vendite ad incanto ne' magazzini e nella case particolari, ma ben anche le indennità da corrispondersi agl'impiegati dell'asta pubblica.

Sulla proposizione del nostro Segretario di stato Ministro delle finanze.

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

ART. I.

Il regolamento annesso al presente Decreto, di supplimento a quello de' 24. Agosto 1818. per l' Uffizio dell' Asta Pubblica, è da Noi approvato.

ART. 2.

Il Nostro Segretario di Stato Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Firmato = FERDINANDO.

Il Segretario di Stato Ministro delle Finanze
Firm. — De Medici.

Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere
Fir. — Marchese Tommasi.

Certificato conforme
Il Segretario di Stato Ministro Cancelliere
Fir. — Marchese Tommasi.

Per copia conforme.
Pel Segr. di Stato Ministro delle Finanze impedito
Firm. = F. Amati.

Per copia conforme
Il Direttor Generale de' Dazj Indiretti
Firm. — Marchese de Turris.

REGOLAMENTO

Suppletorio a quello de' 24 Agosto 1818. per l'uffizio dell'Asta Pubblica.

ART. 1.

A richiesta de' Proprietarj sarà permesso di farsi gl'incanti degli oggetti mobili, e semoventi ne' magazzini, e case particolari ove son depositati.

ART. 2.

Una tal domanda sarà fatta in iscritto al Direttore dell'uffizio dell'Asta pubblica, e sarà quindi enunciata nella dichiarazione prescritta cogli articoli 4. e 5. del Regolamento de' 24. Agosto.

ART. 3.

Per tale dichiarazione vi sarà un registro particolare simile a quegli indicati nell'art. 11. del mentovato regolamento de' 24. Agosto.

ART. 4.

Le vendite ne' magazzini, e case particolari saranno fatte senza impedirsi le operazioni nell'officio dell'Asta pubblica.

ART. 5.

Per la esecuzione delle vendite ne' magazzini, e case particolari interverranno il Ricevitore, un Commesso, il Tenente de' Dazj Indiretti destinato all'ufficio dell'Asta pubblica, ed un Banditore. Sarà in libertà del Direttore se voglia intervenire.

ART. 6.

I dritti a pagarsi per tali vendite saranno quelli prescritti col detto regolamento de' 24. Agosto. Oltre ad essi sarà pagata la seguente indennità ai detti Impiegati che si portano sopra luogo per tal disimpegno.

Al Direttore	D. 2. 00.
Al Ricevitore	1. 00.
Al Commesso.	» 60.
Al Capo posto del Servizio attivo . . .	» 50.
Al Banditore	» 40.

ART. 7.

I Verbali d'incanto prescritti coll' art. 25. del Regolamento saranno vistati dal Direttore, e firmati dal Ricevitore, dal Commesso, e dal Tenente, in seguito de' quali i generi venduti saranno consegnati al maggiore offerente dietro il pagamento del prezzo.

ART. 8.

Tutte le altre formalità prescritte coll' enunciato regolamento del 24. Agosto saranno esattamente eseguite in quanto non si oppongano alle disposizioni contenute in questo supplemento.

Persano 2. Gennajo 1820.

L' approvo

Firmato — FERDINANDO.

Il Segr. di Stato Min. Cancelliere

Firm. = Marchese Tommasi.

Per copia Conforme

Pel Segretario di Stato

Ministro delle Finanze impedito

Firm. = F. Amati.

Per Copia Conforme

Il Direttore Generale de' Dazj Indiretti

Firmato = Marchese de Turris.